Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 3 marzo 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1949, n. 1141.

Esecuzione dell'Accordo per il piccolo traffico di frontiera fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso ad Udine il 3 febbraio 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per il piccolo traffico di frontiera fra la Repubblica Itàliana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia ed al relativo scambio di Note concluso ad Udine il 3 febbraio 1949.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 3 febbraio 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 130. — FRASCA

Accordo per il piccolo traffico di frontiera fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare Jugoslava.

Il Governo Italiano ed il Governo della R. F. P. Jugoslava nell'intento di regolare in base al principio della reciprocità il piccolo traffico di frontiera tra i due Paesi, onde facilitare lo sfruttamento dei fondi rustici situati lungo la frontiera italo-jugoslava, hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo I

Zona di frontiera

1. La zona di frontiera, ai sensi del presente Accordo, è quella che si estende per una fascia di dieci chilometri dall'una e dall'altra parte della linea di confine.

2. Entro un mese dalla data della firma del presente Accordo, le Parti Contraenti si scambieranno l'elenco dei Comuni italiani e parti di essi e dei Comitati Popolari locali jugoslavi e parte di essi, compresi nelle rispettive zone di confine.

3. Ciò, naturalmente, senza pregiudizio alcuno delle decisioni che verranno adottate dalle Commissioni della Repubblica Italiana e della R. F. P. Jugoslava per la delimitazione del confine.

Articolo II

Persone ammesse al transito

Ai sensi del presente Accordo, hanno diritto al transito di frontiera per un numero illimitato di volte al fine di recarsi in determinate località, site nell'opposta zona di confine, per raggiungere le quali viene rilasciata la tessera di frontiera, le sottoindicate categorie di cittadini dei due Paesi che abbiano stabile residenza rispettivamente nei Comuni o parti di essi e nei Comitati Popolari locali o parte di essi, compresi nella zona di frontiera:

a) i proprietari di beni immobili (campi coltivati, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra et similia) o di Aziende agricole, situati sulla linea di confine o entro l'opposta zona di confine, se ne erano proprietari alla data del 15 settembre 1947, come pure i loro congiunti successori legittimi anche nel caso che subentrino nella proprietà per atto tra vivi;

b) i conduttori di beni immobili o di Aziende agricole situati sulla linea di confine o entro l'opposta zona di confine, se ne erano conduttori alla data del 15 settembre 1947 e fino alla scadenza del contratto di conduzione;

c) i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle categorie specificate in *a*);

d) i prestatori d'opera fissi o stagionali assunti dalle persone specificate in *a*);

e) i proprietari di greggi o di singoli capi di bestiame che, secondo gli usi locali, vengono condotti al pascolo dall'altra parte del confine;

f) i custodi di greggi o di singoli capi di bestiame, come pure i prestatori d'opera fissi addetti alla lavorazione dei prodotti del bestiame che, secondo gli usi locali, viene condotto al pascolo, giornalmente o stagionalmente, nell'opposta zona di confine;

g) i carbonai e i boscaioli che lavorano sui fondi specificati al par. *a*) del presente articolo.

Articolo III

Persone giuridiche

1. Le agevolezze previste all'art. II del presente Accordo sono applicabili, alle stesse condizioni, anche alle persone giuridiche aventi sede nella zona di frontiera alla data del 15 settembre 1947 e che, anteriormente a tale data, erano proprietarie di beni immobili sulla linea di confine o entro l'opposta zona di confine.

2. Resta inteso che il transito di frontiera viene consentito ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al n. 1 che abbiano stabile residenza nella zona di confine.

Articolo IV

Mezzi di lavoro e prodotti ammessi al transito

1. I cittadini delle due Parti Contraenti, stabilmente residenti nella zona di confine di una delle due Parti Contraenti, che possiedano beni immobili nella opposta zona di frontiera, come pure i membri delle loro famiglie, i conduttori, i prestatori d'opera fissi e stagionali, hanno il diritto di trasportare dalle proprie abitazioni o aziende agricole ai fondi e viceversa, in esenzione da ogni diritto doganale di entrata e di uscita e da ogni altra tassa od imposta relativa all'importazione ed alla esportazione, nonchè da ogni altro speciale permesso:

a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo nonchè i foraggi occorrenti per gli animali stessi durante la loro permanenza sui fondi;

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nell'economia agricola e forestale, compresi i loro accessori e quanto occorra al funzionamento delle macchine e dei veicoli stessi.

L'esenzione doganale per i carburanti si intende limitata ai quantitativi esistenti nel normale serbatoio in diretta comunicazione col motore, all'atto del passaggio della frontiera;

c) i fertilizzanti di ogni genere, le sementi, le talee, gli astali da trapiantarsi e le piante di rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per le piccole riparazioni ed il mantenimento degli edifici esistenti nelle dette proprietà, e quanto occorra per la lotta contro i parassiti nocivi all'agricoltura e contro le malattie del bestiame;

d) i prodotti agricoli e forestali ottenuti nei fondi suddetti, ivi compresi l'incremento naturale del bestiame sul fondo, i prodotti della lavorazione del latte e dell'uva, nonchè i mezzi di imballaggio e di trasporto di tali prodotti.

Il trasferimento del vino dovrà avvenire entro il mese di novembre di ciascun anno e il prodotto trasferito dovrà risultare dell'annata stessa;

e) i generi di consumo normalmente necessari, per la durata del loro soggiorno sui fondi, alle persone che usufruiscono delle presenti agevolezze.

Per i trasporti agricoli, le Parti Contraenti si impegnano a facilitare, nei limiti del possibile, l'uso delle teleferiche, in base agli accordi che le Autorità locali prenderanno a tale scopo.

Articolo V
Transumanza stagionale

1. Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti Contraenti, per transumanza stagionale, nel territorio dell'altra Parte Contraente saranno reciprocamente ammessi alla importazione e alla esportazione, in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita e da ogni altra tassa od imposta, purchè siano fatti ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potrà sorpassare i sei mesi.

2. La esenzione dai diritti di entrata e di uscita e da ogni altra tassa od imposta, sarà estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante il pascolo e cioè:

a) ai piccoli partoriti durante il tempo del pascolo stesso;

b) al formaggio, al burro ed agli altri prodotti della lavorazione del latte nei limiti delle quantità che normalmente sono prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre la linea di frontiera.

3. La esenzione per il burro, per il formaggio e per gli altri prodotti della lavorazione del latte, sarà accordata nei limiti di quantità di cui al n. 2 *b*) del presente articolo, anche nel caso che questi prodotti siano importati od esportati dopo il ritorno del bestiame purchè non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

4. Le rispettive dogane avranno facoltà di prescrivere che la reimportazione e la riesportazione degli animali siano garantite.

La garanzia scritta di un proprietario di terreni o di altra persona, ritenuti solvibili, sarà sufficiente.

5. Alle stesse condizioni sarà reciprocamente accordata l'esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita, e da ogni altra tassa od imposta, per le api trasportate temporaneamente dall'una all'altra zona di frontiera, e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante detto soggiorno.

6. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici doganali prescinderanno da ogni formalità doganale, salvo le misure di vigilanza intese ad evitare eventuali abusi.

7. Gli equini ed i bovini che debbono venire utilizzati per il lavoro nell'altra zona di frontiera ed ivi essere condotti al pascolo, debbono essere contrassegnati a fuoco con una « Y » se jugoslavi, ed una « I » se italiani.

Negli equini il contrassegno deve essere impresso a fuoco sullo zoccolo dell'arto anteriore sinistro, nei bovini sull'unghione esterno dell'arto anteriore sinistro o sul corno sinistro. Le pecore, le capre ed i suini debbono essere contrassegnati con un marchio metallico applicato all'orecchio sinistro e portante, secondo le rispettive origini di essi, una delle due lettere suindicate.

Articolo VI
Certificati veterinari

1. Gli animali che si trasferiscono oltre frontiera dovranno essere scortati da certificati veterinari rilasciati dalle Autorità sanitarie competenti, sui quali dovrà essere dichiarato che nel Comune o nel Comitato Popolare locale di origine, durante gli ultimi 40 giorni, nessuna malattia infettiva è stata constatata fra le specie animali menzionate nei certificati stessi.

2. I certificati veterinari saranno validi per un periodo di 40 giorni.

3. Rimane salva la facoltà delle Autorità sanitarie del Paese ove il bestiame è temporaneamente importato, di verificare, all'atto dell'introduzione, nel caso che ciò fosse ritenuto necessario, lo stato di salute del bestiame stesso.

4. Qualora le Autorità locali di una delle Parti constatino l'esistenza di una malattia infettiva del bestiame, ne daranno immediata comunicazione alle Autorità locali dell'altra Parte. Esse prenderanno accordi circa le misure protettive da adottarsi, compresa l'eventuale chiusura temporanea del valico al transito del bestiame.

Articolo VII
Tessera di frontiera

1. Il documento che dà diritto alle persone contemplate dagli articoli II e III del presente Accordo di transitare attraverso la frontiera è la tessera di frontiera.

2. La tessera di frontiera è valida un anno dal giorno del rilascio ed è rinnovabile di anno in anno.

Essa vale come documento di identità personale, e deve contenere le generalità ed una fotografia del titolare.

3. Dalla tessera di frontiera deve anche risultare la ubicazione del fondo, l'estensione ed il genere di cultura di esso e la consistenza del bestiame da lavoro e da pascolo utilizzato.

I nuovi nati del bestiame durante il pascolo debbono essere annotati sulla tessera di frontiera entro giorni 14.

4. La tessera di frontiera sarà redatta nelle lingue italiana e slovena.

5. La tessera di frontiera del proprietario dei fondi deve essere di modello diverso da quello degli altri aventi diritto indicati agli articoli II e III del presente Accordo. Sulla tessera di frontiera dei proprietari dei fondi debbono essere inscritti i membri delle loro famiglie nonchè i prestatori d'opera fissi che, oltre ai proprietari dei fondi, hanno diritto di oltrepassare il confine, come pure dovrà essere indicato il numero d'ordine delle loro tessere personali.

6. Nella tessera di frontiera dei conduttori oltre agli altri dati, saranno anche menzionati il nome del proprietario del fondo e la durata del contratto di conduzione.

7. Le tessere di frontiera saranno conformi ai modelli allegati (allegati 1 e 2) che fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo VIII

Congiunti

1. E' consentita l'inclusione nella tessera di frontiera dei congiunti minori di anni 7 che accompagnano abitualmente il titolare.

2. Ai congiunti maggiori di anni 7 conviventi con il titolare e che lo coadiuvano nella cura dei fondi, saranno rilasciate tessere di frontiera individuali.

Articolo IX

Pastori, carbonai e boscaioli

1. I pastori, carbonai e boscaioli che debbano permanere oltre confine per un periodo della durata superiore ad un giorno dovranno essere muniti di un permesso speciale, suppletivo alla tessera di frontiera, nel quale saranno indicati il periodo e le località di soggiorno nell'opposta zona di confine.

2. I permessi di cui sopra avranno validità non superiore a tre mesi e saranno rinnovati di tre mesi in tre mesi.

3. Detti permessi saranno rilasciati in conformità dei modelli (all. 3) che fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo X

Modalità di rilascio

1. Le tessere di frontiera saranno rilasciate, in Italia dalle Autorità Prefettizie competenti, in Jugoslavia dai competenti Comitati Popolari Distrettuali — Sezione Affari Interni — in base a documenti attestanti che il richiedente trovasi nelle condizioni previste agli articoli II e III del presente Accordo.

2. Le tessere di frontiera rilasciate in Italia sono sottoposte al visto delle Autorità della R. F P. Jugoslava competente e, reciprocamente, quelle rilasciate dalla R. F P. Jugoslava, al visto dell'Autorità italiana competente.

3. Il visto è concesso gratuitamente, nel più breve spazio di tempo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della tessera all'Autorità dell'altra Parte. Ambedue le Parti convengono che, in linea di massima, la procedura per la concessione dei visti terminerà nel corso del mese di gennaio di ciascun anno.

4. Qualora le Autorità di una delle Parti Contraenti rifiutino il visto, ne informeranno, nel termine di 15 giorni al più tardi, le Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

Articolo XI

Modalità di uso

1. Le tessere di frontiera saranno valide esclusivamente per i motivi e per le località per le quali sono state rilasciate.

2. Nelle tessere di frontiera saranno indicati esplicitamente i motivi e le località per le quali sono rese valide ed i valichi attraverso i quali debbono essere usufruite.

3. Per il piccolo traffico di frontiera saranno usati i valichi di confine sinora in uso, nonchè quelli che saranno successivamente determinati di comune accordo tra le competenti Autorità locali delle due Parti Contraenti, al fine, anche, di offrire agli interessati la possibilità di valersi dei percorsi più brevi.

4. I valichi potranno essere chiusi nei giorni di domenica e di feste nazionali. Potrà inoltre essere determinata, di comune accordo fra le competenti Autorità locali delle due Parti, la chiusura temporanea di uno o più valichi, nei periodi di sospensione dei lavori agricoli o quando risulti che non esiste necessità di transito.

5. Non sono consentite deviazioni dall'itinerario più breve per recarsi nelle località autorizzate, ed il ritorno deve essere effettuato nella stessa giornata attraverso lo stesso valico di uscita, prima dell'ora di chiusura del valico stesso, non dando la tessera di frontiera diritto al pernottamento nel territorio dell'altro Stato, salvo nei casi previsti dal presente Accordo.

6. Non è del pari consentito allontanarsi dai fondi, salvo nei casi di estrema necessità, nei quali i possessori delle tessere di frontiera dovranno ottenere il permesso delle Autorità locali.

7. Il transito attraverso i valichi di frontiera avrà luogo nei giorni feriali dalla levata al tramonto del sole e precisamente: durante i mesi di gennaio e dicembre dalle 8 alle 17; febbraio-novembre dalle 7,30 alle 17,30; marzo-ottobre dalle 7 alle 18; aprile-agosto dalle 5,30 alle 19,30; settembre dalle 6 alle 19; maggio-giugno-luglio dalle 4 alle 21 (ora dell'Europa Centrale).

Articolo XII

Casi di urgenza e forza maggiore

1. In casi di speciale urgenza, come morte, malattia, od altre contingenze di forza maggiore, come pure per affari indilazionabili, potranno essere concessi, previe intese dirette fra le Autorità italiane di Polizia di frontiera ed i Comitati Popolari Distrettuali jugoslavi — Sezione Affari Interni —, lasciapassare individuali per il transito attraverso la frontiera.

2. I lasciapassare avranno la validità massima di giorni 10, tuttavia, la permanenza nel territorio dell'altra Parte non potrà superare i giorni 3, ed il transito sarà ammesso per una sola volta e per un solo valico.

3. Le agevolezze di cui al presente articolo saranno estese agli addetti ai servizi idrici ed elettrici di interesse comune.

4. I lasciapassare di cui sopra saranno conformi ai modelli allegati (all. 4) che fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo XIII

Ritiro della tessera

1. La tessera di frontiera potrà essere ritirata in ogni momento, in caso di abuso, dall'una o dall'altra Autorità di confine, senza pregiudizio delle sanzioni penali per fatti illeciti eventualmente commessi nel territorio estero dal titolare o dai minori a lui affidati.

2. Del ritiro della tessera e dei motivi che lo hanno determinato sarà data notizia, nel termine di tre giorni, all'Autorità che ne ha effettuato la concessione.

3. Qualora una delle persone contemplate dal presente Accordo venga privata della libertà personale dalle Autorità dell'altra Parte, queste dovranno, entro tre giorni, dare notizia del provvedimento alle Autorità del Paese cui la persona appartiene, comunicandone i motivi.

Articolo XIV

Contestazioni

1. Le contestazioni che eventualmente sorgessero nell'esecuzione del presente Accordo saranno risolte di comune intesa fra le competenti Autorità italiane e jugoslave.

Articolo XV

Tasse ed imposte

1. Per i fondi di oltre frontiera non saranno pagate tasse ed imposte superiori a quelle pagate dai cittadini dello Stato sul territorio del quale tali fondi si trovano.

Articolo XVI

Libero sfruttamento dei fondi

1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegnano, nei riguardi dell'altra, a garantire il libero sfruttamento dei fondi situati sul proprio territorio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo XVII

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo resta in vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga denunciato, tre mesi prima della scadenza, da una delle due Parti Contraenti.

Articolo XVIII

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente nei due Paesi all'atto della firma.

Fatto a Udine, il tre febbraio millenovecentoquarantanove, in duplice esemplare su undici facciate, nelle lingue italiana e serbo-croata, ambedue i testi facenti piena fede.

Per il Governo Italiano	*Per il Governo Jugoslavo*
CANCELLARIO D'ALENA	OCOKOLJIČ NJEGOSLAV

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

PREDSEDNIK DELEGACIJE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE ZA PREGOVORE SA ITALIJOM
VIDEM

Videm, 3 februara 1949

Gospodine Predsedniče,

U vezi sa zaključenjem Sporazuma o malograničnom prometu izmedju Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije koji je danas potpisan, čast mi je staviti Vam do znanja,

da je po sebi razumljivo da odredbe Sporazuma o malograničnom prometu koje se odnose na nepokretna imanja u graničnoj zoni niukoliko ne prejudiciraju eventualne kasnije aranžmane izmedju Vlada obeju Strana Ugovornica u pogledu nepokretnih imanja italijanskih državljana koja se nalaze na teritoriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Dostavljajući Vam prednje koristim i ovu priliku da Vam, Gospodine Predsedniče, izrazim svoje visoko poštovanje.

OCOKOLJIČ NJEGOSLAV

G. Dr., Francesco CANCELLARIO D'ALENA
gen. konzulu-Predsedniku Delegacije R. Italije - VIDEM

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Udine, 3 febbraio 1949

Signor Presidente,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« In relazione all'Accordo sul piccolo traffico di frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare Jugoslava, firmata in data odierna, ho l'onore di portare a Sua conoscenza che resta inteso che le disposizioni dell'Accordo sul piccolo traffico di frontiera circa i beni immobili di zona di confine non pregiudicano in nulla eventuali future intese fra i Governi delle due Parti Contraenti concernenti i beni immobili dei cittadini italiani siti nel territorio della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava.

RendendoLe noto quanto sopra, approfitto dell'occasione, Signor Presidente, per esprimerLe i sensi della mia alta stima ».

Ho l'onore di comunicarLe che sono d'accordo su quanto precede.

Approfitto dell'occasione per esprimerLe, Signor Presidente, i sensi della mia alta stima.

FRANCESCO CANCELLARIO

Signor Presidente della Delegazione Jugoslava UDINE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Allegato n. 1

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA DI FRONTIERA

PER

IL CONFINE ITALO-JUGOSLAVO

Rilasciata ai sensi dell'art. VII dell'Accordo per il piccolo traffico di frontiera Italo-Jugoslavo del 3 febbraio 1949.

AVVERTENZE

Il transito del confine è permesso solo nei punti indicati nella 3ª pagina della presente tessera. I possessori di tessera possono trattenersi oltre confine soltanto un giorno, dall'alba all'imbrunire e prendere la via più corta dal luogo ove sono situati gli immobili dai quali non devono allontanarsi senza il permesso speciale delle Autorità statali locali.

Il possessore della presente deve immediatamente notificare alla competente Sezione Affari Interni i nomi dei membri uscenti dalla comunità familiare e dei lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro affinchè vengano cancellati dalla presente.

Questa tessera vale contemporaneamente quale carta di identità del possessore e può essere ritirata in caso di trasgressione dalle Autorità di frontiera, nei casi previsti dall'art. 13 dell'Accordo del 3 febbraio 1949 fra l'Italia e la R. F. P. Jugoslava per il piccolo traffico di frontiera.

N. prot.

fregio
REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI . . . .

Settore di Polizia di Frontiera di . . . .

TESSERA DI FRONTIERA

PER IL CONFINE ITALO-JUGOSLAVO

Fotografia del titolare

Timbro a secco

Firma del titolare

1. Corporatura . . . .
2. Statura . . . .
3. Viso . . . .
4. Capelli . . . .
5. Fronte . . . .
6. Occhi . . . .
7. Naso . . . .
8. Bocca . . . .
9. Barba . . . .

Segni particolari . . . .

PREFETTURA DI . . . . . .

N° . . .

TESSERA DI FRONTIERA

PER

COGNOME E NOME . . . .
di . . . . . e di . . . .
nato il . . . . . . a . . . . .
residente . . . . . .

oltrepassa la frontiera quale

proprietario
conduttore
rappresentante di persona giuridica

Categoria e superficie dell'immobile

bosco	ha	m^2
campi	ha	m^2
pascoli	ha	m^2
prati	ha	m^2
vigne	ha	m^2

Ubicazione dell'immobile .
Proprietario dell'immobile . .
Durata del contratto di conduzione .
Luogo di transito di frontiera

Il transito confinario è permesso anche ai sottoindicati nominativi:

Congiunti minori dei 7 anni . . . . . . nato . . . .
. . . . . . » . . . . .
. . . . . . » . . . .
. . . . . . » . . . .
. . . . . . » . .
Congiunti maggiori dei 7 anni . . . . . » . .

1) . . . . col permesso speciale di transito n. . .
2) . . . . » » » .
3) . . . . . » » » . .
4) . . . » » » . . .

PRESTATORI D'OPERA

1) . . col permesso speciale n. . . .
2) » » n. .
3) . » » n. . . . .
4) . » » n. . . .

La tessera di frontiera vale dal . . . . *al* . . .

. .il . . .

IL PREFETTO

VISTO

RINNOVI

Numero e specie del bestiame usato giornalmente per il lavoro condotto giornalmente al pascolo:

Equini . .
Bovini . . .

Numero e specie del bestiame condotto oltre il confine per il pascolo stagionale:

Bovini . .
Ovini . .
Suini . . .

Incremento del bestiame durante il pascolo stagionale:

Vitelli . Data della denuncia: .
Ovini . » .
» . . .
. » .

I nati durante il pascolo stagionale dovranno essere annotati entro il 14° giorno nella presente tessera (art. 7 comma 3° dell'Accordo Italo-Jugoslavo per il Piccolo Traffico di Frontiera del 3 febbraio 1949).

Numero degli alveari trasportati per il pascolo stagionale . .

Nuovi sciami di api al ritorno dal pascolo stagionale .

Numero . data della denuncia . .
. . . . . » . . . . .
. . . . . » . . . . . .

Allegato n. 2

N. . . . . di prot.

REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI

SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA DI

PERMESSO DI TRANSITO N.

In base alla tessera di frontiera n. (rilasciato ai sensi dell'Art. VII dell'Accordo del Piccolo Traffico di Frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica F F. Jugoslava del 3 febbraio 1949)

Cognome e nome
Paternità Maternità
Data e luogo di nascita
Residenza
Ubicazione del podere confinario
Nome del proprietario o del conduttore del Fondo
Occupazione
Luogo di transito di frontiera
Valevole dal al

Data, li

IL PREFETTO

CONNOTATI

Corporatura
Statura
Viso
Capelli
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Barba

Fotografia
Timbro a secco

Firma del titolare

Il permesso può essere adoperato soltanto con la tessera di frontiera e secondo le prescrizioni stabilite per questa ultima.

PROROGHE

Allegato n. 3

N. . . di prot.

REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI

SETTORE DI POLIZIA DI FRONTIERA DI

Permesso stagionale di permanenza per: pastori, carbonai e boscaioli, da usarsi insieme al permesso di transito n. e tessera di frontiera n. (ai sensi dell'art. IX dell'Accordo sul Piccolo Traffico di Frontiera tra la Repubblica Italiana e la R. P. F. Jugoslava del 3 febbraio 1949).

COGNOME E NOME
Paternità Maternità
Data e luogo di nascita
Residenza
Ubicazione del bosco e del pascolo
Nome del proprietario
Occupazione
Luogo di transito
Nella località . può intrattenersi ininterrottamente da a

Data, li

IL PREFETTO

Allegato n. 4

N. di prot.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI

SETTORE DI POLIZIA DI FRONTIERA DI

PERMESSO SPECIALE TEMPORANEO DI TRANSITO PER MOTIVI D'URGENZA

(Art. 12 dell'Accordo sul Piccolo Traffico di Frontiera tra la Repubblica Italiana e la R. P. F. Jugoslava del 3 febbraio 1949).

Il Sig.
di e di
nato a il
residente a ; munito di carta d'identità N. ., rilasciata dal Comune di
è autorizzato ad attraversare il Confine una sola volta per il valico di onde portarsi a
., presso per motivo di (indicare la causale della concessione)
e rimanervi tre giorni dalla data del transito.

Il presente permesso deve essere usufruito entro 10 giorni dalla data del rilascio.

Data, li

IL DIRIGENTE IL SETTORE DI POLIZIA DI FRONTIERA DI

Visto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1949.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei Mas 523 e 540.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° novembre 1949:

Mas 523;

Mas 540.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1950
Registro Marina n. 2, foglio n. 408

(740)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Bernardo di Pasquale, livellario al comune di Castelvolturno, partita 922, foglio di mappa 39, particella 25-c, per la superficie di Ha. 0.89.78, con l'imponibile di L. 170,58.

Il fondo confina con il canale di Macedonia e con la proprietà Arena Maria fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 33, foglio n. 230. — GIORDANO

(821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caianello », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Caianello » di pertinenza, come dagli atti, e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Beatrice Alfonso fu Vincenzo, per 1/3; Papa Antonio di Vincenzo, per 1/3; Papa Maria e Maddalena, per 1/3; livellari a Beatrice Emilio fu Vincenzo, partita 387, foglio di mappa 13, particelle 3, 4, 6, 12, per la superficie di Ha. 23.08.21, con l'imponibile di L. 3000,68.

Il fondo confina: a nord con la strada vicinale Demanio; ad est con la strada comunale Cessano, con il fondo di proprietà Iovine Almerinda fu Luigi ved. Barbaro, con la strada predetta, con i fondi di proprietà: Parrocchia di Cancello Arnone e Viola Tullio fu Giovan Battista; a sud con la strada vicinale dei fieni; ad ovest con il fondo di proprietà Sagnelli Clotilde di Pasquale, maritata Baiocco, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Caianello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200.000 (duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 33, foglio n. 223. — GIORDANO

(822)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1950.
Composizione del Collegio consultivo tecnico dell'Ente Approvvigionamento Carboni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1950, relativo alla nomina del commissario dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 2 del decreto predetto;

Viste le designazioni all'uopo fatte dai Ministeri ed Enti interessati;

Decreta:

Il Collegio consultivo tecnico dell'Ente Approvvigionamento Carboni è composto dei seguenti membri:

dott. Francesco Casalengo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

gr. uff. Giuseppe Ferretti, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dott. ing. Alberto Boyer, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

comm. Jean Claudio Caliolo, in rappresentanza della Federazione nazionale commercianti combustibili solidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1950

Il Ministro: TOGNI

(801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale denominata « Silia » in Boario, frazione del comune di Darfo (Brescia).

In relazione al disposto dell'art. 11 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, viene dato annuncio che con decreto Ministeriale n. 536 del 31 gennaio 1950 venne autorizzato lo smercio in bottiglie di formato bordolese con tappo a corona tornito, della capacità di 2 litri, 1 litro e mezzo litro, dell'acqua minerale naturale solfato-alcalina, denominata « Silia » che sgorga in Boario, frazione del comune di Darfo (Brescia).

L'acqua verrà imbottigliata, giusta quanto viene dichiarato nell'istanza presentata il 18 novembre 1949, come sgorga dalla sorgente, e le bottiglie saranno contrassegnate usando un'unica etichetta col seguente formato, disegni, colori e diciture.

Il formato dell'etichetta è di cm. 12,5×13,5 con fondo di colore bleu chiaro, e stampato in bianco, salvo l'ovale con bordo nero e centro giallo. Superiormente trovasi la dicitura « Terme di Boario Darfo (prov. Brescia) ».

Segue l'ovale surricordato fiancheggiato da ambo i lati da due geroglifici in bianco. Sulla fascia nera di cornice dell'ovale è stampato in bianco « Acqua minerale naturale » e inferiormente termina con due foglie di trifoglio in bianco. Nell'interno dell'ovale di colore giallo spicca in rosso la denominazione « Silia ».

Sottostante trovansi, a sinistra, le diciture dell'azione terapeutica prevalente, e dell'uso dell'acqua « Silia » giusta relazione in data 6 giugno 1942 del prof. Luigi Villa, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Milano, e segue il giudizio del prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano circa la potabilità dell'acqua (7 novembre 1949). A destra trovansi riportate le costanti fisico-chimiche e le caratteristiche chimiche risultanti dall'analisi eseguita il 29 maggio 1943 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma.

Inferiormente sono riportati il numero e la data dell'autorizzazione n. 536 del 31 gennaio 1950 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(785)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cussino Giovanni Alfonso, residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, il 10 marzo 1950;

Furati Filippo, residente nel comune di Abbadia San Salvatore, distretto notarile di Siena, il 15 marzo 1950;

Crespi-Reghizzi Alfredo, residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, il 19 marzo 1950;

Minissale Luigi, residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, il 21 marzo 1950;

Gondolo Francesco, residente nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino, il 24 marzo 1950;

Gallo Luigi, residente nel comune di Palma Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, il 28 marzo 1950.

(828)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale e denominazioni di origine

Nella riunione del 26 settembre 1949 tenutasi a Parigi dalla Commissione mista italo-francese, prevista dagli Accordi firmati a Roma il 29 maggio 1948 e resi esecutivi con leggi 18 luglio 1949, nn. 752 e 766, fra il presidente della Delegazione italiana e quello della Delegazione francese, hanno avuto luogo i seguenti scambi di Note:

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle, en date du 29 mai 1948 ayant été ratifié en France en date du 1er janvier 1949 et en Italie en date du 18 juillet 1949, soit après le 1er juillet 1948, date d'entrée en vigueur établie par ledit Accord, il a paru indispensable d'interpréter et de préciser la portée exacte de certaines dispositions dudit Accord.

I. Par la disposition de l'article 6 de l'Accord en question, le Gouvernement italien et le Gouvernement français ont envisagé de placer dans la même situation les brevets des ressortissants italiens en France et les brevets des ressortissants français en Italie. Etant donné que les ressortissants italiens titulaires de brevets enregistrés en France jouissent, aux termes de la loi française du 29 juillet 1939, d'une protection de 20 ans tandis que les ressortissants français titulaires de brevets en Italie bénéficient seulement, d'après la loi italienne du 29 juin 1939, n° 1127, d'une durée de protection de 15 ans, il est évident que la date du 1er décembre 1946 vise les brevets enregistrés en France, tandis que pour les brevets enregistrés en Italie, c'est la date du 1er décembre 1941 qui doit être retenue.

Cela étant, il est également évident qu'en conformité de la clause de réciprocité sur laquelle l'Accord est basé, la prorogation à accorder par la Commission des Recours en Italie pour les brevets venus à expiration avant le 1er décembre 1946 demeure établie à partir de cette dernière date fixée par l'article 6 dudit Accord.

II. Il est de toute évidence qu'aux termes de l'Accord ne peuvent être considérés comme ayants-cause que les ressortissant des deux pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit Accord.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle en date du 29 mai 1948 ayant été ratifié en France en date du 1er janvier 1949 et en Italie en date du 18 juillet 1949 soit après le 1er juillet 1948, date d'entrée en vigueur établie par ledit Accord, il a paru indispensable d'interpréter et de préciser la portée exacte de certaines dispositions dudit Accord.

I. Par la disposition de l'article 6 de l'Accord en question, le Gouvernement italien et le Gouvernement français ont envisagé de placer dans la même situation les brevets des ressortissants italiens en France et les brevets des ressortissants français en Italie. Etant donné que les ressortissants italiens titulaires de brevets enregistrés en France jouissent, aux termes de la loi française du 29 juillet 1939, d'une protection de 20 ans tandis que les ressortissants français titulaires de brevets en Italie bénéficient seulement, d'après la loi italienne du 29 juin 1939, n° 1127, d'une durée de protection de 15 ans, il est évident que la date du 1er décembre 1946 vise les brevets enregistrés en France, tandis que pour les brevets enregistrés en Italie, c'est la date du 1er décembre 1941 qui doit être retenue.

Cela étant, il est également évident qu'en conformité de la clause de réciprocité sur laquelle l'Accord est basé, la prorogation à accorder par la Commission des Recours en Italie pour les brevets venus à expiration avant le 1er decembre 1946 demeure établie à partir de cette derniere date fixée par l'article 6 dudit Accord.

II. Il est de toute évidence qu'aux termes de l'Accord ne peuvent être considérés comme ayants-cause que les ressortissant des deux pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit Accord.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord signé en date du 29 mai 1948 entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle a prevu dans son article 13 l'établissement d'une législation similaire ou parallèle dans le cadre des questions de propriété industrielle.

En conséquence, la Commission Mixte prévue dans le protocole relatif à la constitution d'une Union douanière a tenu à Paris du 19 au 22 septembre 1949 une première session au cours de laquelle elle a amorcé l'etude de multiples questions relevant de sa compétence.

D'ores et déja les deux délégations française et italienne sont tombées d'accord pour estimer que les certificats de garantie délivrés dans l'un des deux pays à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par l'autorité compétente de l'autre pays sont considérés comme ouvrant droit dans ce dernier pays au bénéfice des dispositions prévues par l'article 4 de la Convention d'Union, dans les conditions énoncées sous la rubrique *D* alinéa 3 dudit article.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord signé en date du 29 mai 1948 entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle a prevu dans son article 13 l'établissement d'une législation similaire ou parallèle dans le cadre des questions de propriété industrielle.

En conséquence, la Commission Mixte prévue dans le protocole relatif à la constitution d'une Union douanière a tenu à Paris du 19 au 22 septembre 1949 une première session au cours de laquelle elle a amorcé l'étude de multiples questions relevant de sa compétence.

D'ores et déja les deux délégations française et italienne sont tombées d'accord pour estimer que les certificats de garantie délivrés dans l'un des deux pays à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par l'autorité compétente de l'autre pays sont considérés comme ouvrant droit dans ce dernier pays au bénéfice des dispositions prévues par l'article 4 de la Convention d'Union, dans les conditions énoncées sous la rubrique *D* alinéa 3 dudit article.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur se point.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, vous avez bien voulu me proposer que l'annexe *A*, paragraphe I, « Liste des appellations d'origine italiennes qui seront protégées en France » soit modifiée comme suit:

Liste des appellations d'origine italiennes à insérer dans l'annexe « A » de l'Accord franco-italien

VINI

— Vermouth italiano

Lombardia

— Vini del Garda
— Lugana

Liguria

— Dolceacqua

Venezia Euganea

— Vino veronese

Lazio

— Malvasia di Grottaferrata o Grottaferrata
— Moscato di Terracina
— Aleatico Viterbese

Puglie

— Castell'Acquaro
— Primitivi di Manduria e del Tarantino

Sardegna

— Oliena

FORMAGGI

— Grana lombardo
Pecorino romano
Provola
Robiolina
Montasio
Vezzena
Stracchino di Gorgonzola
Stracchino quartirolo
Stracchino di Milano
Quartirolo
Crescenza
Formaggio italico
Scamorza
Formaggio Bra
Ricotta salata
Ricottone

Modifications à effectuer

VINI

Piemonte

— Moscato d'Asti e di Canelli o Asti
— Vermouth di Torino o Torino o Gran Torino.

Liguria

— Polcevera

Venezia Tridentina

— Taroldego
— Vin Santo

Toscana

— Chianti
— Chianti classico
— Chianti Colli Aretini
— Chianti Colli Fiorentini
— Chianti Colli Senesi
— Chianti Colline Pisane
— Chianti di Montalbano
— Chianti Rufina

Marche

— Verdicchio dei Castelli di Jesi

Lazio

— Vino dei Castelli Romani
— Colli Albani
— Colli Lanuviani
— Colonna
— Frascati
— Marino
— Monte Compatri
— Velletri

Abruzzi

— Cerasuolo di Abruzzo

Puglie

— Moscato del Salento o Salento

Sardegna

— Moscato di Tempio
— Vernaccia

ACQUEVITI

— Grappa
— Centerbe

Suppressions à effectuer

VINI

Piemonte

— Vermouth italiano

Venezia Tridentina

— Alto Atesini
— Di Mezzo Lombardo

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces modifications.

En ce qui concerne les autres produits proposés par la Délégation italienne un délai supplémentaire a été demandé par les services techniques français afin de permettre la consultation des organisations professionnelles intéressées. Ce délai expirera à la date de la prochaine réunion de la Commission Mixte.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, vous avez bien voulu me proposer que l'annexe *A*, paragraphe I, « Liste des appellations d'origine françaises qui seront protégées en Italie » soit modifiée comme suit:

Liste des appellations d'origine françaises à insérer dans l'annexe « A » de l'Accord franco-italien

VINS

Champagne

— Rosé des Riceys (vin non mousseux)

Centre

— Côteaux du Loir

Region du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud-Est

— Palette
— Crépy
— Fitou
— Clairette de Bellegarde
— Clairette du Languedoc

Région du Sud-Est

— Madiran
— Pachirenc de Vic-Bilh

EAUX DE VIE

— Fine Champagne

EAUX DE VIE RÈGLEMENTÉES

— Calvados de la Vallée de l'Orne
— Calvados du Pays de Merlerault
— Faugères (eau de vie de vin)
— Eau de vie de vin ou de marc du Bugey
— Eau de vie de vin ou de marc des Côtes de Rhône.

Suppressions à effectuer

Liste des Appellàtions d'Origine Simple
— Clairette de Bellegarde
— Vin de Madiran et Pacherenc de Bic Bilh

Produits divers protégés et reconnus en vertu de la loi du 6 mai 1919
— Galoches d'Aurillac

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces modifications.

En ce qui concerne les autres produits proposés par la délégation italienne un délai supplémentaire a été demandé par les services techniques français afin de permettre la consultation des organisations professionnelles intéressées. Ce délai expirera à la date de la prochaine réunion de la Commission Mixte.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours de la session tenue du 19 au 23 septembre 1949, par la Commission Mixte franco-italienne en vue d'étudier le fonctionnement de l'Accord du 29 mai 1948, les deux Délégations sont convenues de tenir le plus grand compte, pour l'application de l'Accord, des résolutions adoptées à Stockholm au mois d'août 1949 par la Fédération Internationale de Laiterie en matière de fromages.

Elles ont décidé que lors de la prochaine réunion prévue à Rome au mois de novembre 1949 il serait procédé à l'étude de la mise en oeuvre de l'Accord dans le cadre des conclusions adoptées à Stockholm.

Sur ces bases, les deux Délégations ont envisagé d'engager toutes actions communes qui seraient nécessaires, conformément aux stipulations de l'article 5 de l'Accord, en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les pays tiers.

J'ai l'honneur de prendre acte de ces conclusions et de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération

Le Président de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours de la session tenue du 19 au 23 septembre 1949, par la Commission Mixte franco-italienne en vue d'étudier le fonctionnement de l'Accord du 29 mai 1948, les deux Délégations sont convenues de tenir le plus grand compte, pour l'application de l'Accord, des résolutions adoptées à Stockholm au mois d'août 1949 par la Fédération Internationale de Laiterie en matière de fromages.

Elles ont décidé que lors de la prochaine réunion prévue à Rome au mois de novembre 1949 il serait procédé à l'étude de la mise en oeuvre de l'Accord dans le cadre des conclusions adoptées à Stockholm.

Sur ces bases, les deux Délégations ont envisagé d'engager toutes actions communes qui seraient nécessaires, conformément aux stipulations de l'article 5 de l'Accord, en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les pays tiers.

J'ai l'honneur de prendre acte de ces conclusions et de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération

Le Président de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

(829)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale

Nella riunione del 15 novembre 1949, tenutasi a Roma dalla Commissione mista italo-francese, prevista dagli Accordi firmati a Roma il 29 maggio 1948 e resi esecutivi con legge 18 luglio 1949, n. 752, fra il presidente della Delegazione italiana e quello della Delegazione francese ha avuto luogo il seguente scambio di Note:

Rome, le 15 novembre 1949

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord intervenu entre la Délégation française et la Délégation italienne au cours de la session de la Commission Mixte prévue par l'Accord du 29 mai 1948 en matière de propriété industrielle qui s'est tenue à Rome du 8 au 15 novembre 1949:

I. Dans le cadre des mesures tendant à l'unification entre la France et l'Italie des formalités pour le dépôt des brevets d'invention:

a) la traduction des documents de priorité ne sera plus exigée pour les dépôts effectués dans un pays par les ressortissants de l'autre pays.

b) Le Gouvernement italien prendra les mesures appropriées pour qu'un délai de 6 mois soit accordé aux inventeurs français pour le dépôt en Italie des documents de priorité.

c) Une demande de brevet déposée dans l'un des deux pays par un de leurs ressortissants ne pourra pas être refusée pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention.

— Une demande de brevet déposée avec revendication d'une ou plusieurs priorités par un ressortissant de l'un des pays ne pourra pas non plus être refusée pour le motif qu'elle contient la description ou la revendication de certains éléments additionnels ne figurant pas dans la ou les demandes d'origine. Dans un tel cas toutefois, la ou les priorités ne vaudront que pour les éléments d'invention révélés d'une façon précise par la ou les demandes d'origine.

II. Dans le cadre des dispositions de l'article 13 de l'Accord précité et dans le but d'aboutir à un rapprochement des législations des deux pays, la Délégation italienne a exprimé l'accord de son Gouvernement pour que soient prises à bref délai les dispositions législatives nécessaires pour porter la durée des brevets italiens de 15 à 20 ans.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

F. DE PANAFIEU

Monsieur PENNETTA
Président de la Délégation Italienne
Ministère des Affaires Etrangères — ROME

Rome, le 15 novembre 1949

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord intervenu entre la Délégation française et la Délégation italienne au cours de la session de la Commission Mixte prévue par l'Accord du 29 mai 1948 en matière de propriété industrielle qui s'est tenue à Rome du 8 au 15 novembre 1949:

I. Dans le cadre des mesures tendant à l'unification entre la France et l'Italie des formalités pour le dépôt des brevets d'invention:

a) La traduction des documents de priorité ne sera plus exigée pour les dépôts effectués dans un pays par les ressortissants de l'autre pays.

b) Le Gouvernement italien prendra les mesures appropriées pour qu'un délai de 6 mois soit accordé aux inventeurs français pour le dépôt en Italie des documents de priorité.

c) Une demande de brevet déposée dans l'un des deux pays par un de leurs ressortissants ne pourra pas être refusée pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention.

— Une demande de brevet déposée avec revendication d'une ou plusieurs priorités par un ressortissant de l'un des pays ne pourra pas non plus être refusée pour le motif qu'elle contient la description ou la revendication de certains élé-

ments additionnels ne figurant pas dans la ou les demandes d'origine. Dans un tel cas toutefois, la ou les priorités ne vaudront que pour les éléments d'invention révélés d'une façon précise par la ou les demandes d'origine.

II. Dans le cadre des dispositions de l'article 13 de l'Accord précité et dans le but d'aboutir à un rapprochement des législations des deux pays, la Délégation italienne a exprimé l'accord de son Gouvernement pour que soient prises à bref délai les dispositions législatives nécessaires pour porter la durée des brevets italiens de 15 à 20 ans.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

ANTONIO PENNETTA

Monsieur DE PANAFIEU
Président de la Délégation Française — ROME

(830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 44

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145 —
» Firenze	624,80	145,25
» Genova	624,80	145 —
» Milano	624,85	145 —
» Napoli	624,50	145 —
» Roma	624,85	144,90
» Torino	624,90	145,25
» Trieste	624,825	145 —
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 3 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,90
Id 3,50 % 1902	74 —
Id 3 % lordo	47,70
Id 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	76,05
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,95
Id 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % 1936	93,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,225
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	100,25
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,675
Id 4 % (15 settembre 1951)	98,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,85
1 franco svizzero	» 144,95

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

---

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Torrazza Piemonte

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 11 febbraio 1950, n. 36038, è stato approvato, con modificazioni, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Torrazza Piemonte, fra gli utenti del canale di Verolengo, con sede in Torrazza Piemonte (Torino), deliberato dall'assemblea generale e dei consorziati il 23 marzo 1941.

(843)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del secondo progetto di variante al piano di ricostruzione di Ancona

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1950, n. 342, è stato approvato il secondo progetto di variante al piano di ricostruzione di Ancona, relativo alla esclusione dal perimetro del vigente piano di ricostruzione di una parte della zona del Guasco, vistato in una planimetria in iscala 1:1000.

(844)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale depositi e prestiti di Monteciccardo, società cooperativa in nome collettivo con sede in Monteciccardo (Pesaro), in liquidazione, alla Banca popolare pesarese, società cooperativa di credito a capitale illimitato con sede in Pesaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 681;

Vista la deliberazione assembleare in data 16 maggio 1948, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale depositi e prestiti di Monteciccardo, società cooperativa in nome collettivo con sede in Monteciccardo (Pesaro);

Vista la deliberazione degli organi amministrativi della Banca popolare pesarese, società cooperativa di credito a capitale illimitato con sede in Pesaro, in data 12 maggio 1947;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale depositi e prestiti di Monteciccardo, di autorizzare questa a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare pesarese;

Dispone:

La Cassa rurale depositi e prestiti di Monteciccardo, società cooperativa in nome collettivo avente sede in Monteciccardo (Pesaro), in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare pesarese, società cooperativa di credito a capitale illimitato avente sede in Pesaro, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 16 gennaio 1950 a rogito notaio dott. Enrico Zaccarelli di Pesaro, registrata a Pesaro il 24 gennaio 1950 al n. 956, mod. I, vol. 7.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(773)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 15 marzo 1949, n. 3885, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Sparacio, vice prefetto.

Componenti:
dott. Saverio Caputo, medico provinciale;
prof. dott. Cataldo Cassano, docente di clinica medica;
prof. dott. Dino Martelli, primario chirurgo dell'Ospedale Santa Chiara;
dott. Nello Pisani, medico condotto.

Segretario:
dott. Ugo Palagini.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(780)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 16620 San., in data 12 aprile 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Valdani Wanda, 4ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Laveno Mombello è decaduta dalla nomina;

Dato atto che le ostetriche Trisoglio Antonietta (6ª in graduatoria), Cattaneo Teodora (8ª in graduatoria), Bodini Luigia (13ª in graduatoria), Sarti Trentina (14ª in graduatoria), Scagliarini Margherita (17ª in graduatoria), Pomini Maria (18ª in graduatoria), Pintori Giulia (21ª in graduatoria), Accorsi Ziliotto Nella (22ª in graduatoria), Cinotti Carla (23ª in graduatoria), Frù Enea Carolina (26ª in graduatoria), Sala Antonietta (27ª in graduatoria), interpellate per l'accettazione della cennata sede, a termini di legge, hanno rinunciato alla nomina;

Ritenuto che l'ostetrica Graziani Desdemone, 28ª in graduatoria, ha indicato nell'ordine di preferenza la sede di che trattasi e che ha diritto pertanto alla nomina a termine di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Graziani Desdemone è assegnata alla condotta di Laveno Mombello.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 25 gennaio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(667)

PREFETTURA DI ROMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1947, n. 14248/I/M/ Divisione sanità, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1946;

Visto il successivo decreto in data 8 settembre 1947, numero 17447 Divisione sanità, con il quale sono stati prorogati di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande per partecipare al concorso suddetto;

Visto il decreto 14248/M/I/bis dell'8 settembre 1947, con il quale è stata defalcata dal concorso la sede di Montorio Romano, perchè provvista di titolare;

Visto il decreto n. 19115/2 in data 31 gennaio 1950, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Roma e Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Considerato che irroneamente è stato compreso nel decreto di assegnazione delle sedi il comune di Montorio Romano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento sui concorsi sanitari;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le assegnazioni di sede di condotta medica di cui ai numeri 100 e 101 del citato decreto in data 31 gennaio 1950, riguardante i comuni di Montorio Romano e Nazzano.

Art. 2.

Al dott. Luigi Bonzi di Giuseppe viene assegnata la sede di Nazzano, mentre il dott. Edmondo Simonetti fu Enrico non è compreso nell'assegnazione delle sedi in quanto non ha segnalato altre preferenze dopo quella di Nazzano.

Roma, addì 25 febbraio 1950

Il prefetto: TRINCHERO

(860)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.